



SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE ETS
Gozzano, Piazza San Giuliano 7
Codice fiscale: 82000930030

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' MUTUALISTICHE

Premessa:

Il presente REGOLAMENTO si è reso necessario in quanto nella stesura del Nuovo Statuto eseguito nel 2023 per poter entrare a fare parte degli Enti del Terzo Settore, esiste una divergenza nell'articolo 3 "Scopo e Oggetto" dove, per la precisione nel comma 4 lettera "g" prevede, impropriamente, la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati. Come operatività le SOMSI sono ancora sotto la Legge 3818 del 1886 che recita testualmente "Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa". Quindi come si può notare le attività che posso avere una sembianza commerciale sono da escludere.

Data la recente approvazione del nostro Statuto, si stende questo Regolamento delle attività mutualistiche definendo in concreto le regole, ed inserendo l'inapplicabilità della lettera g) comma 4 articolo 3 dello Statuto Sociale.

Articoli:

Art. 1 – Ammissione dei Soci

1.1 Possono chiedere l'ammissione alla Società tutti i cittadini della Repubblica Italiana o i cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto l'età di 18 anni;

1.2 Per l'ammissione alla Società, l'aspirante Socio deve sottoscrivere la domanda di ammissione con il relativo impegno a versare il contributo associativo annuo di euro 20,00

Il contributo associativo deve essere versato per intero e in un'unica soluzione.

1.3 Il contributo associativo potrà subire adeguamenti in base all'andamento delle prestazioni e sussidi erogati e alla gestione mutualistica. Tale adeguamento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della delibera.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione, se accetta la domanda di ammissione, iscrive il nuovo Socio nel libro dei Soci, previo versamento del contributo associativo da parte del Socio, e l'iscrizione decorre dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Se il Consiglio di Amministrazione non accetta la domanda, deve inviare all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una comunicazione contenente le motivazioni di tale diniego.

1.5 Il diritto alle prestazioni e ai sussidi mutualistici si intende rinnovato senza soluzione di continuità qualora il Socio provveda al versamento del contributo associativo, per intero e in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.

Art. 2 - Ritardo nel pagamento del contributo associativo – Morosità

2.1 La Società non è tenuta ad avvisare i Soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi.

2.2 L'adesione si intende rinnovata di anno in anno (1° gennaio - 31 dicembre) ove non intervenga revoca per iscritto del Socio entro il 31 marzo dell'anno precedente. Il Socio è pertanto tenuto a continuare il versamento del contributo annuo nei termini temporali stabiliti all'art. 1 del presente Regolamento. In difetto, il Socio viene ritenuto moroso.

2.3 Il versamento del contributo associativo avviene di norma presso la sede sociale di Piazza San Giuliano n.7 in Gozzano dove il Socio potrà ritirare la tessera sociale. La Società potrà decidere di prevedere il versamento del contributo associativo anche mediante bonifico su c/c bancario o altra modalità di pagamento tracciabile. In questo ultimo caso il contributo potrà beneficiare della detraibilità fiscale a norma di legge.

2.4 Il Socio moroso perde il diritto all'erogazione delle prestazioni e dei sussidi previsti. Qualora provveda a sanare interamente la morosità entro 180 giorni, il Socio può ripristinare il diritto all'erogazione delle prestazioni e dei sussidi unicamente per gli eventi verificatisi dopo la sanatoria. Qualora la morosità superi i 180 giorni, il Socio decade ipso iure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei Soci.



SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE ETS
Gozzano, Piazza San Giuliano 7
Codice fiscale: 82000930030

Art. 3 – Sussidio di decesso - Diritto e suo importo

3.1 Nel caso di decesso del Socio, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli eredi legittimi, spetta un contributo economico nella misura di **100** euro una tantum.

3.2 Per acquisire il diritto al sussidio, devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione del Socio. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto a infortunio.

3.3 Per accedere all'erogazione del sussidio, entro 120 giorni dalla data del decesso gli eredi (coniuge e/o figli) dovranno presentare alla Società i seguenti documenti:

- certificato di decesso del Socio,
- certificazione, ove necessario, attestante che la causa del decesso è dovuta a infortunio,
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante gli eredi legittimi

Art. 4 – Sussidio di malattia – Diritto e suo importo

4.1 Al Socio viene corrisposto a titolo di ristoro una tantum un sussidio pari al **3 %** delle spese complessivamente sostenute per se stesso e documentate, relative a visite specialistiche e/o esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio effettuati presso il Servizio Sanitario Nazionale (ticket) nell'anno solare. Il sussidio è erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare e fino a un massimo di **300** euro.

4.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se le spese sono dovute a infortunio.

4.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l'apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui egli ha maturato il diritto, allegando copia della/e ricevuta/e di pagamento al Servizio Sanitario Nazionale a partire dall'acquisizione del diritto al sussidio secondo quanto specificato al precedente comma 4.2.

Art. 5 – Sussidio post-intervento chirurgico – Diritto e suo importo

5.1 Al Socio, a seguito di intervento chirurgico in regime di ricovero anche diurno (day surgery) in una struttura ospedaliera pubblica, viene corrisposto a titolo di ristoro una tantum un sussidio pari a **300** euro

5.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi 365 giorni dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l'intervento chirurgico è dovuto a infortunio.

5.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l'apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui egli ha maturato il diritto, allegando la documentazione attestante il ricovero anche diurno per intervento chirurgico.

Art. 6 – Sussidio per disagio economico – Diritto e suo importo

6.1 Al Socio che si trovi in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa e involontaria perdita del reddito da lavoro verrà corrisposto un contributo economico una tantum pari a **1.000** euro.

6.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione.

6.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l'apposita domanda corredata dalla documentazione idonea ad attestare la perdita del reddito da lavoro e ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno ai fini della verifica del diritto.

6.4 La domanda di sussidio dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla perdita del lavoro.

6.5 Dal diritto al sussidio è escluso il pensionamento e il licenziamento volontario.

Art. 7 – Accesso alle convenzioni sanitarie

Il Socio, per sé stesso e per il proprio nucleo familiare, può usufruire, mediante l'esibizione della tessera sociale in corso di validità per l'anno di riferimento, delle convenzioni sanitarie a tariffario agevolato stipulate con le strutture sanitarie e i professionisti sanitari, in Piemonte e in tutto il territorio nazionale, dalla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria-FIMIV alla quale la Società aderisce. Le convenzioni sono reperibili sul sito www.fimiv.it.

Art. 8 – Disposizioni generali sulle prestazioni e i sussidi

8.1 Le prestazioni e i sussidi erogabili dalla Società potranno essere aumentati o diminuiti di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione mutualistica, su proposta del Consiglio di amministrazione e relativa



SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE ETS
Gozzano, Piazza San Giuliano 7
Codice fiscale: 82000930030

delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Diritti e doveri del Socio

9.1 Il Socio deve attenersi a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche nonché alle delibere assunte dai competenti organi statutari inerenti al rapporto associativo, disponibili in visione presso la sede della Società. All'atto della domanda di adesione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche.

9.2 Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi, tutti i Soci devono notificare, all'atto dell'iscrizione, le proprie generalità e la propria residenza. Nel caso di variazione della residenza deve prodursi idonea dichiarazione, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione. Nel caso in cui il Socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato adempimento e/o per mancato recapito al Socio inottemperante di ogni comunicazione e/o beneficio pertinente al rapporto associativo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali (Regolamento UE)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'aspirante Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Art. 11 - Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità, anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, delle Società di cui al volantino di scontistica, di visite organizzate per le convenzioni in essere e future, per eventuali danni arrecati al Socio a seguito delle prestazioni erogate presso le strutture e/o da professionisti convenzionati.

Art.12 – È da ritenersi ovviamente in considerazione che le erogazioni ai soci, citate negli articoli precedenti, sono da erogare in presenza di Fondi Mutualità nell'anno incorso.

Il presente Regolamento modificato è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 26 aprile 2026.